

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"CIRCOLO SESTESE"

TITOLO I – Disposizioni generali

ART. 1 (Costituzione, Denominazione, Sede e Durata)

A. Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "*Codice Terzo Settore*" o "*CTS*") e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituito l'*Associazione* (di seguito "*Associazione*") *Ente del Terzo Settore* nella forma di *Organizzazione di Volontariato*, denominato "CIRCOLO SESTESE", con sede nel Comune di Sesto Calende

B. L'*Associazione* nasce con l'intento di:

1. coinvolgere i cittadini sestesi in attività sportive, culturali e di tempo libero per promuovere la coesione sociale e alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura,
2. prevenire il disagio sociale, con particolare attenzione a quello giovanile, attraverso interventi e servizi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori, e al contrasto della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto in generale dei fattori di rischio della povertà educativa;
3. Collaborare con i comuni, gli enti pubblici, con le scuole statali, paritarie e private di ogni ordine e grado, le associazioni sportive e di promozione sociale per iniziative volte a raggiungere i comuni obiettivi;
4. Sostenere emotivamente, con attività ludiche, di trasporto e semplice

	compagnia le persone che necessitano di tali servizi.	
	5. Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, il diritto alla salute e al benessere della persona;	
	6. Divulgare, attraverso iniziative ed eventi, i principi della biodiversità e della sostenibilità ambientale, l'educazione e il rispetto per l'ambiente, a tutta la cittadinanza e favorire, soprattutto nei giovani, una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.	
	C. I contenuti e la struttura dell' <i>Associazione</i> sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell' <i>Associazione</i> stessa.	
	D. La durata dell' <i>Associazione</i> è illimitata.	
	E. Il <i>Consiglio Direttivo</i> , con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, senza che ciò costituisca modifica statutaria ai sensi del presente <i>Statuto</i> , nonché istituire unità locali e sezioni locali anche in altri Comuni.	
	ART. 2 (Efficacia dello Statuto)	
	A. Lo <i>Statuto</i> vincola alla sua osservanza gli <i>Associati</i> all' <i>Associazione</i> e costituisce la guida fondamentale per lo svolgimento dell'attività dell' <i>Associazione</i> stessa per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della medesima.	
	ART. 3 (Modificazione dello Statuto)	
	A. Il presente <i>Statuto</i> è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti a condizione che	
	2	

all'assemblea straordinaria medesima partecipi la maggioranza degli *Associati*.

TITOLO II – Finalità e oggetto dell'Associazione

ART. 4 (Finalità e oggetto associativo)

A. L'*Associazione* non ha scopo di lucro e si propone di perseguire esclusivamente

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via

esclusiva o principale di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art.

5 del *Codice Terzo Settore*.

B. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero

di tutela degli interessi economici degli *Associati*.

C. L'*Associazione* è apertistica ed è basata su una struttura di tipo democratico.

D. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'*Associazione* si avvale in modo

prevalente delle attività prestate in forma personale, spontanea, libera e gratuita

dai propri volontari *Associati*, ai quali possono essere unicamente rimborsate

dall'*Associazione* stessa, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,

entro limiti preventivamente stabiliti dall'*Associazione* stessa con apposito

regolamento interno.

E. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito da parte

dell'*Associazione*.

F. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal

beneficiario benché possano allo stesso essere rimborsate dall'*Associazione* le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi

e alle condizioni preventivamente stabilite con apposita delibera del *Consiglio*

Direttiva.

G. In caso di particolare necessità, esclusivamente nei limiti necessari al regolare

funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta,

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo o di qualunque altro tipo ammesse dalla legge. In ogni caso il

numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta

per cento del numero dei volontari.

H. L'Associazione si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva

o principale delle attività di interesse generale quali per oggetto:

1. educazione, istruzione, nonché attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa di cui all'art. 5, co. 1 lettera d) del D.lgs 117/2017;

2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale per ogni tipo di età di cui all'art. 5, co. 1 lettera i) del D.lgs. 117/2017;

3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione e della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo

e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5, co. 1 lettera l) del D.lgs

117/2017;

4. mettere in atto tutte le iniziative idonee alla realizzazione di condizioni umane

e ambientali che favoriscano un positivo inserimento nell'ambiente sociale e

lavorativo, creando opportunità di lavoro comunitario, di persone in stato di

	disagio economico e sociale; attività di interesse generale di cui all'art. 5, co.	
	1 lettera a) del D.lgs 117/2017;	
	5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari	
	opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco di cui all'art. 5 co. 1 lett. w)	
	del D.lgs 117/2017	
	6. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli	
	animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.	
	281 di cui all'art. 5 co. 1 lett. e) del D.lgs 117/2017	
	7. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata di cui all'art. 5 co. 1 lett. z) del D.lgs 117/2017.	
	I. L'Associazione potrà esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale	
	indicate nel presente Statuto purché in via secondaria, strumentale e nei limiti di	
	quanto previsto dall'art.6 del CTS.	
	J. L'Associazione potrà svolgere, al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale, ogni attività di raccolta fondi prevista dall'art. 7 del CTS secondo le	
	modalità e i limiti previsti dal medesimo articolo.	
	ART. 5 (Ambito territoriale di attuazione delle finalità)	
	A. L'Associazione opera prevalentemente, ma non in via esclusiva nel territorio della	
	regione Lombardia.	
	TITOLO III – Gli associati	
	5	

ART. 6 (Associati e uniformità del rapporto associativo)

A. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà sociale.

B. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri fra gli Associati.

C. Gli Associati hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee purché in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso e pertanto regolarmente iscritti nel libro soci; in particolare ogni Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e delle cariche dell'Associazione. È ammesso il voto per delega nei limiti previsti dal presente Statuto.

D. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L'aspirante Associato dovrà presentare l'iscrizione tramite la compilazione scatta di un modulo di domanda che verrà fornito e sarà intestato al direttivo dell'Associazione. Nella domanda dovrà essere specificato:

✓ nome e cognome, luogo data di nascita, professione e residenza;

✓ codice fiscale

✓ utenza telefonica;

✓ indirizzo di posta elettronica;

✓ allegare una copia di un documento in corso di validità;

✓ accettare le norme sulla privacy e firmarle.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal *Consiglio Direttivo* o dall'Assemblea.

Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre, nel termine di giorni venti, appello all'Assemblea, la quale deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile.

E. È escluso il voto per corrispondenza.

ART. 7 (Diritti)

A. Gli *Associati* hanno il diritto di eleggere gli organi dell'*Associazione*, nonché di essere loro stessi eletti.

B. Ciascun *Associato* ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e firmata o stampa di e-mail; sono ammesse 2 (due) deleghe per *Associato* le quali devono essere depositate dall'*Associato* cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio.

C. Gli *Associati* hanno diritto di essere informati sulle attività dell'*Associazione* e sulle attività di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo *Statuto*, nonché di esaminare i libri sociali obbligatori in conformità all'art. 15 del *CTS*.

D. Gli *Associati* hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, rimborsi se previsti e deliberati dall'assemblea

anche per il tramite di appositi regolamenti interni. Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.

117/2017, l'attività di volontariato svolta dai soci o da terzi non può essere

retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario

possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente

sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti

preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Le spese sostenute dal

volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione

resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale

competente, il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di

volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art.

17 D.LGS. 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione

derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di

volontario.

ART. 8 (Doveri)

A. Gli *Associati* devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale,

spontaneo, libero e gratuito, senza fini di lucro.

B. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'*Associazione* è animato

da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, moralità, buona fede ed onestà.

C. I soci sono obbligati:

1. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte

dagli organi sociali;

2. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente

stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non

rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 9 (Decesso, esclusione, decadenza, recesso)

A. La qualità di Associato si perde per decesso, recesso ed esclusione.

B. L'esclusione può essere attuata in presenza di gravi inadempienze, fra le quali il

mancato versamento della quota o del contributo previsto per l'anno in corso. È

altresi causa di possibile esclusione il comportamento di chi contravviene ai

doveri stabiliti dallo statuto o abbia agito per un fine contrario a quello

dell'Associazione stessa. In tali casi gli Associati possono essere esclusi

dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato

le giustificazioni dell'interessato. Nel caso in cui l'Associato non condivida i

motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può

chiedere, nel termine di giorni 20, che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea; in

tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia

dell'Assemblea che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima

seduta ordinaria utile.

C. La qualità di socio si può perdere anche per decadenza, cioè per la violazione dei

requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in

violazione a norma di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'Associato non condivida i motivi della decadenza, per il rispetto

del principio del contraddittorio può chiedere che si pronunci l'Assemblea con le

stesse modalità previste per l'esclusione.

D. Il recesso è libero e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – Gli Organi

ART. 10 (Indicazione degli Organi)

A. Gli Organi dell'Associazione sono:

- i. l'Assemblea degli associati;
- ii. il Consiglio Direttivo;
- iii. il Presidente;
- iv. Il Vice Presidente;
- v. Il Segretario che ha anche le funzioni di Tesoriere;
- vi. Organo di Controllo.

Tutte le cariche sono gratuite.

È assolutamente vietata qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche associative ad eccezione dell'Organo di Controllo se previsto cui può essere attribuito un compenso specifico.

CAPO I: L'Assemblea

ART. 11 (Composizione dell'Assemblea)

A. L'Assemblea si compone di tutti gli Associati dell'Associazione in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e firmata o stampa di e-mail; sono ammesse 2 (due) deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non è ammesso il voto per posta.

B. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

ART. 12 (Convocazione e competenze inderogabili dell'Assemblea)

A. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

B. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta un numero di Associati pari al numero minimo stabilito per legge. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresa la posta elettronica e la raccomandata a mano, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno e della data dell'eventuale seconda convocazione, almeno 15 giorni prima della data indicata.

C. L'Assemblea si tiene nelle forme ordinaria e straordinaria e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

D. L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, ovvero l'Assemblea si può riunire in una sede che viene di volta in volta individuata e opportunamente indicata nella convocazione.

E. In particolare, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio, e, quando richiesto, nomina/revoca i membri del Consiglio Direttivo nonché se previsto, nomina/revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

F. L'Assemblea ordinaria delibera sui regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo, delibera sulle quote annuali e su eventuali contributi richiesti agli Associati.

	G. L'Assemblea ordinaria prende in esame le questioni sollevate dai richiedenti o	
	proposte dal Consiglio Direttivo.	
	H. L'Assemblea ordinaria ha il compito di eleggere il Presidente.	
	I. L'Assemblea ordinaria delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alle sue competenze.	
	J. L'Assemblea ordinaria delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.	
	K. L'Assemblea Straordinaria degli Associati può modificare il presente Statuto a	
	condizione che vengano rispettate le modalità espressamente previste dall'art. 3	
	del suddetto testo.	
	L. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la devoluzione del	
	patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione.	
	ART. 13 (Validità dell'Assemblea)	
	A. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la	
	presenza della metà più uno degli Associati. Trascorsa un'ora da quella indicata	
	nella convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione. In seconda	
	convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di Associati presenti	
	in proprio.	
	B. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con	
	la presenza dei tre quarti degli Associati, in seconda convocazione con la	
	presenza della maggioranza degli Associati e delibera con il voto favorevole dei	
	due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio per i quali occorrerà il voto favorevole dei tre quarti	
	12	

degli Associati.

ART. 14 (Votazione dell'Assemblea)

- A. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto o per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio.

ART. 15 (Verbalizzazione e informativa agli Associati)

- A. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
- B. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, così come i rendiconti economici e finanziari sono disponibili per la consultazione da parte degli Associati interessati presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

ART. 16 (Composizione)

- A. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, oltre al Presidente dell'Associazione.
- B. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici eventualmente associati.
- C. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- D. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria dando attuazione alle deliberazioni consiliari, redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

E. In caso di vacanza della carica su proposta del Presidente subentra il primo dei

non eletti e ne viene data comunicazione alla prima assemblea utile.

F. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri,

l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In

particolare, i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato

di fatto alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del

Consiglio Direttivo.

G. I soci dell'Associazione che intendano proporre la propria candidatura a membri

del Consiglio Direttivo devono presentare la propria domanda 7 giorni prima

dell'Assemblea tramite comunicazione e-mail all'indirizzo della segreteria

dell'associazione.

H. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato

motivo per tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla

carica.

I. Il Consiglio Direttivo è composta da:

i. Presidente (nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri

componenti del Consiglio);

ii. Vice Presidente (nominato dal Consiglio al suo interno);

iii. Segretario / Tesoriere (nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli

altri componenti del Consiglio);

iv. Consiglieri (nominati dall'assemblea degli Associati).

ART. 17 (Presidente del Consiglio Direttivo)

A. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è

nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del

Consiglio.

ART. 18 (Vice Presidente del Consiglio Direttivo)

A. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio al suo interno.

B. Il Vice Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo

ed il suo mandato è rinnovabile.

C. Il Consiglio Direttivo può revocare il Vice Presidente.

D. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di

quest'ultimo.

E. Il Presidente può delegare, fino a revoca, con apposita procura per singoli atti o

determinate categorie di atti, parte dei suoi poteri al Vice Presidente.

ART. 19 (Segretario e Tesoriere)

A. Il segretario dell'Associazione è un membro del Consiglio Direttivo diverso dal

Presidente ed è nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri

componenti del Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente. Il segretario

redige il verbale dell'assemblea, ordinaria o straordinaria che sia, nel quale

vengono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea medesima.

B. Il Segretario ha anche funzioni di Tesoriere e coadiuva il Presidente nella gestione

finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e

aggiornata la contabilità. Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo il

Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione. In particolare, il

Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria

dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la relazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Stanti i compiti affidati Tesoriere sono conferiti allo stesso potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa con la firma congiunta del Presidente la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque seguire ogni e qualsiasi operazione inerente la mansione affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio direttivo.

ART. 20 (Durata e funzioni del Consiglio Direttivo)

A. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'assemblea tra gli Associati ed i suoi membri possono essere rieletti.

B. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri anche tramite via telematica o teleconferenza.

C. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno otto giorni prima di ciascuna riunione via e-mail.

D. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria dando attuazione alle deliberazioni consiliari, redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

E. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in una sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Segretario-tesoriere. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Sono ammesse deleghe due per persona. Le deliberazioni sono prese a maggioranza

assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

F. Il Consiglio Direttivo nomina e revoca al suo interno il Segretario / Tesoriere ed il Vice Presidente dell'Associazione.

G. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, ovvero in caso di vacanza della carica su proposta del Presidente subentra il primo dei non eletti e ne viene data comunicazione alla prima assemblea utile.

CAPO III: Il Presidente

ART. 21 (Elezione del Presidente)

A. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea degli Associati a maggioranza dei presenti in proprio.

ART. 22 (Durata)

A. Il Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

B. L'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.

C. Prima della fine del mandato il Presidente stesso convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 23 (Rappresentanza legale e funzioni)

A. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, ed attua le delibere dell'Assemblea.

B. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

C. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può prendere decisioni di competenza

	del Consiglio Direttivo e le porta alla notifica nella prima riunione utile.	
	D. Il Presidente presiede l'Assemblea degli Associati e cura l'ordinato svolgimento	
	dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la	
	sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli Associati.	
	ART. 24 (Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti)	
	A. Nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 117/2017, l'assemblea	
	nomina un organo di controllo scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397	
	del c.c. cui potrà essere attribuito un compenso specifico.	
	B. L'organo di controllo dovrà vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento. All'organo di controllo spettano compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite	
	dall'Associazione. I componenti dell'organo di controllo potranno in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.	
	C. In caso di mancata nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti, all'organo di controllo spetterà anche il controllo contabile.	
	D. Nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 117/2017, l'assemblea	
	nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro cui spetterà il controllo contabile dell'Associazione e a cui	
	potrà essere attribuito un compenso specifico.	
	TITOLO V – Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione	
	ART. 25 (Patrimonio dell'Associazione e destinazione in caso di scioglimento)	
	18	

A. Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente		
per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:		
i. Quote associative;		
ii. contributi di privati;		
iii. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno		
di specifiche e documentate attività o progetti;		
iv. donazioni e lasciti testamentari;		
v. rendite patrimoniali;		
vi. rimborsi derivanti da convenzioni;		
vii. attività di raccolta fondi nonché attività diverse di cui all'art. 33, co.2 del Dlgs.		
117/2017.		
viii. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'organizzazione di		
volontariato.		
B. Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento		
l'Associazione dispone di un patrimonio indisponibile costituito da liquidità e		
attività finanziarie stabilito dal Consiglio Direttivo.		
C. Costituisce patrimonio disponibile ogni altra attività patrimoniale		
dell'Associazione.		
D. Il patrimonio disponibile dell'Associazione è incrementato di ogni bene immobile		
o mobile che perverrà, a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, erogazioni,		
liberalità e contributi da chiunque effettuati espressamente destinati ad		
incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente		
statuto.		
19		

	ART. 26 (I beni)	
	A. L'Associazione può acquisire, in qualunque forma, la proprietà, un diritto reale,	
	o un diritto di godimento, di beni mobili e beni immobili occorrenti per lo	
	svolgimento delle sue attività.	
	ART. 27 (Quote o contributi annuali)	
	A. Le Quote o contributi annuali di adesione a carico degli Associati sono stabiliti	
	annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	ART. 28 (Erogazioni, donazioni, lasciti)	
	A. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio	
	Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie	
	dell'Associazione con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella	
	prima convocazione successiva.	
	B. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio	
	Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie	
	dell'Associazione, con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella	
	prima convocazione successiva	
	ART. 29 (Proventi derivanti da attività di raccolta fondi e attività diverse)	
	A. I proventi e gli oneri derivanti da attività di raccolta fondi e da attività diverse, del	
	tutto strumentali e sussidiarie all'attività istituzionale, sono inseriti in apposita	
	sezione del Rendiconto dell'Associazione.	
	B. L'Assemblea degli Associati delibera sulla loro utilizzazione che deve essere	
	comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione ovvero destinate	
	alla realizzazione degli scopi educativi e solidaristici dell'Associazione.	
	20	

ART. 30 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

A. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea, ove ritenuto necessario, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti tra i soci.

B. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

TITOLO VI – Il Rendiconto economico e finanziario

ART. 31 (Il rendiconto economico e finanziario)

A. Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del Rendiconto economico e finanziario consuntivo, denominato anche Bilancio, da sottoporre all'assemblea degli Associati per la relativa approvazione.

B. Il Bilancio, redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017, evidenzia, fra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del D.lgs 117/2017.

C. Il Rendiconto economico e finanziario consuntivo si riferisce ad un esercizio contabile ed amministrativo coincidente con l'anno solare, ovvero ad un esercizio contabile ed amministrativo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, e deve

	essere approvato a maggioranza dall'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile	
	dell'anno successivo.	
	D. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede	
	associativa durante gli otto giorni precedenti l'assemblea che li approva, a	
	disposizione di tutti gli associati e di coloro che abbiano motivati interessi di	
	consultazione.	
	E. Il Consiglio direttivo ha facoltà, ove ritenuto necessario, di redigere un bilancio	
	di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la	
	discussione e l'approvazione.	
	F. Il Rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, denominato anche	
	Bilancio, dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese o presso il	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo le modalità previste dall'art.	
	13 del Dlgs. 117/2017.	
	ART. 32 (Obbligo di destinazione degli utili e avanzi di gestione)	
	E. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi	
	ed entrate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	F. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominate, a soci fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel	
	caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	TITOLO VII – La Responsabilità	
	22	

ART. 33 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati)	
A. Gli Associati dell'Associazione durante lo svolgimento dell'attività di volontariato	
sono assicurati per infortunio e per le responsabilità civile verso i terzi.	
B. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza	
delle convenzioni stipulate.	
C. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i	
danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale	
dell'Associazione stessa.	
D. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato	
della revisione legale dei conti ove nominati, rispondono nei confronti dell'ente,	
dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi (art. 28 Dlgs	
117/2017).	
TITOLO VIII – Rapporto con terzi e regolamenti interni	
ART. 34 (Rapporto con terzi)	
A. L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento	
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
B. L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre associazioni oltre	
a tutti coloro che, pur non essendo Associati dell'Associazione, ne condividono	
scopi e finalità.	
ART. 35 (Regolamenti interni)	
A. Per disciplinare la vita associativa ed il funzionamento degli organi sociali	
l'Associazione può dotarsi di Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio	
Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati.	
23	

TITOLO IX – Controversie e disposizioni finali

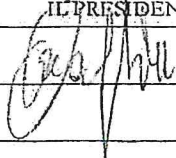
Art. 36 (Controversie)

B. Ogni controversia, comprese quelle riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio del Tribunale competente, previo espletamento del procedimento di mediazione avanti all'Organismo di mediazione competente.

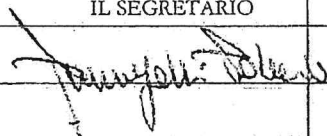
Art. 37 (Disposizioni finali)

A. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge in materia di Associazioni e di Enti del Terzo Settore contenute nel Codice Civile e nel Codice del Terzo Settore (Dlgs. 117/2017).

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVA UT GALLARATE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 630
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 28/02/2021 REGISTRATO IL 19/03/2021
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000630

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 01393600125 CIRCOLO SESTESE
 ID. TELEMATICO: TM621L000630000TK

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 01393600125

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	VALORE DICHIARATO	:	0,00
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI			
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1		